



NOTA DI LETTURA

AC 3262

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO
LEGGE N. 78 DEL 19 GIUGNO 2015 RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI**

Iter del provvedimento

Il Senato della Repubblica, nella seduta di martedì 28 luglio, ha approvato, con voto di fiducia, il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1977, di conversione del decreto-legge n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

La Camera dei Deputati, nella seduta di martedì 4 agosto, ha quindi approvato in via definitiva, con voto di fiducia, senza apportare ulteriori modifiche al testo trasmesso dal Senato, il provvedimento AC n. 3262

Va ricordato che i contenuti del decreto legge "Enti locali" sono stati il frutto di un lungo, complesso ed incessante confronto politico e tecnico che ha visto l'ANCI incalzare costantemente il Governo e i Ministeri interessati sulle questioni maggiormente rilevanti che toccano la finanza comunale e metropolitana, a partire dalla bozza di provvedimento predisposta dall'ANCI nel febbraio scorso. Da quella data si sono tenute decine di incontri sia tecnici che politici che hanno progressivamente messo a fuoco, con soluzioni normative faticosamente condivise, le questioni prioritarie già individuate, nonché altre soluzioni emerse nel tempo.

E' bene ricordare anche il difficile e complesso contesto in cui ci si è mossi circa la possibilità di ottenere le legittime compensazioni finanziarie, in considerazione del subentro di altre gravi questioni finanziarie, come ad esempio la pronuncia sull'illegittimità del taglio delle pensioni.

Bisogna dare atto al Governo, nella naturale dialettica, di aver tenuto sempre mantenuto il filo del dialogo con l'ANCI con l'obiettivo di giungere a soluzioni possibili. L'aver ottenuto un decreto legge per gli enti locali rappresenta di per sé un punto importante per il sistema dei Comuni, con misure concrete che aiutano gli enti a regolare il sistema contabile in un contesto che resta molto complesso.

Le questioni che non sono state compiutamente affrontate dovranno trovare risposta in provvedimenti normativi o di interpretazione, nella consapevolezza che le difficoltà finanziarie accumulate in anni non possono essere sottovalutate, ma vanno inserite in un quadro di ripresa complessiva degli investimenti e di tutela dei servizi locali. Va ricordato che la stessa Corte dei Conti, da tempo e da ultimo nei rapporti sul coordinamento della finanza pubblica e sui flussi di cassa degli enti territoriali, ha evidenziato la riduzione della spesa primaria comunale – in particolare la contrazione degli investimenti locali – e la sproporzione del contributo richiesto ai Comuni rispetto agli altri settori della PA.

NORME RELATIVE AL PATTO DI STABILITA' DEI COMUNI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (ART. 1)

Al **comma 1** viene attivato l'accordo del 19 febbraio sul nuovo riparto dell'obiettivo finanziario 2015. L'obiettivo di Patto 2015 di ciascun Comune si ottiene sottraendo dall'obiettivo finanziario il valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) che il Comune accantona sul bilancio di previsione.

Al **comma 2** viene definito il percorso di attribuzione di spazi aggiuntivi pari a 100 milioni di euro (sempre parte dell'accordo 19 febbraio) per:

- eventi calamitosi (per i quali sia vigente lo stato di emergenza) e interventi di messa in sicurezza del territorio (spazi finanziari per 10 milioni di euro);
- messa in sicurezza edifici scolastici, nonché del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto (spazi per 40 milioni di euro);
- esercizio della funzione di ente capofila (spazi per 30 milioni di euro);
- sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali;
- e, in via residuale, di procedure di esproprio (spazi per 20 milioni di euro).

Viene definito un percorso specifico per la richiesta e l'assegnazione degli spazi relativi all'edilizia scolastica, a cura della relativa Struttura di missione costituita presso la Presidenza del Consiglio (**comma 4**).

Considerando la riserva per l'assegnazione di spazi per l'esercizio della funzione capofila di cui ai punti precedenti, la rimodulazione degli spazi tra i capofila e gli associati curata da IFEL per conto di ANCI (comma 534 della L. Stabilità 2014) riguarderà per il 2015 solo i casi di maggiori oneri a carico dei capofila per contributi /trasferimenti concessi da soggetti **terzi** e gestiti direttamente dal capofila stesso (**commi 5 e 6**).

La sanzione per violazione del Patto 2014 è ridotta al 20% dello sfioramento registrato per i Comuni (**comma 7**). Per quanto riguarda Città metropolitane e Province in alternativa la sanzione è pari al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. Viene inoltre prevista la possibilità per Province e Città metropolitane, anche se non in regola con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, di prorogare a tutto il 2015 i contratti a tempo determinato connessi a funzioni e servizi essenziali.

Al **comma 8** viene prevista una dotazione aggiuntiva di massimo 700 mln. di euro per:

- esclusione dai vincoli finanziari regionali dei cofinanziamenti regionali di interventi sostenuti da fondi strutturali comunitari;
- esclusione dal Patto 2015 dei cofinanziamenti a carico dei Comuni sede di città metropolitane di interventi sostenuti da fondi strutturali comunitari inclusi nelle programmazioni 2007-13 e 2014-20;
- esclusione dal patto 2015 degli oneri per cofinanziamento a carico dei Comuni sede di città metropolitane delle opere prioritarie del programma MIT allegato al DEF 2015. È anticipato dal 30 settembre al 10 settembre il termine entro cui gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese suddette.

Il comma 9 aggiunge il comma 3-ter all'articolo 43 del decreto-legge n. 133 del 2014 che reca misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, prevedendo che le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi

precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013.

Al **comma 10** viene recepita la differenziazione del taglio per città metropolitane rispetto alle province sulla base dell'intesa del 7 maggio u.s.

Il comma 10 bis, inserito in conversione, riduce l'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2015, a favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria dell'8 luglio scorso. La riduzione può arrivare, rispettivamente per ciascuno dei predetti enti a 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro, a valere sul riparto delle sanzioni per sfioramento del Patto di cui al comma 122 della legge n. 183 del 2011.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 PER PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE (ART. 1 TER)

L'articolo dispone che, per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane predispongano il bilancio per la sola annualità 2015 (co. 1). Tale disposizione ha natura ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica. Il comma 2, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, consente, per il solo esercizio 2015, alle Province e alle Città metropolitane di applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato. Il comma 3 dispone che le Province e le Città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (in corso di proroga al 30 settembre 2015 attraverso un provvedimento del Ministro dell'Interno). Inoltre, nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.

NORME RELATIVE AL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' (ART. 2)

Il **comma 1** dispone in materia di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, stabilendo che gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il predetto riaccertamento straordinario dei residui, entro il 15 giugno 2015. Lo sdoppiamento del termine, inizialmente concomitante con l'adozione del Rendiconto 2014 (30 aprile) permette a tutti i Comuni di procedere senza il rischio che l'eventuale diffida per il mancato rispetto del termine del 30 aprile produca effetti diretti anche per il solo ritardo del riaccertamento.

Il riaccertamento dei residui è possibile anche per gli enti già sperimentatori, alle condizioni più favorevoli previste per la generalità degli enti.

Gli enti già sperimentatori possono inoltre utilizzare i proventi da alienazioni patrimoniali per la copertura del FCDE nella misura pari alla differenza tra il 55% (accantonamento

minimo degli sperimentatori) e il 36% accantonamento minimo per la generalità degli enti (**comma 3**).

Al **comma 4** viene modificato il Tuel (art. 200) per armonizzare con i nuovi principi contabili l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese capitali pluriennali.

Il **comma 5** attribuisce agli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 28 settembre 2000, n. 267 la possibilità di ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Ai sensi di tale ultima disposizione l'ente può ripianare la predetta quota di disavanzo fino all'esercizio 2042 se è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 se è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. A tal fine, i predetti enti hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell' articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La modifica inserita con il comma 5 bis è finalizzata a prorogare, per gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL, entro il 31 dicembre 2014, il termine di presentazione del piano di riequilibrio di cui all'art. 243 bis del TUEL entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.

Viene infine concessa la possibilità di utilizzo delle imputazioni in bilancio delle anticipazioni di liquidità ex dl 35 a fini di copertura dell'accantonamento al FCDE a consuntivo. La norma è di tipo meramente contabile, senza alcun impatto finanziario negativo sulla finanza pubblica, e permette l'utilizzo di attivi "tecnici" che altrimenti non avrebbero alcun effetto (**comma 6**). Si rimanda in proposito alla nota IFEL del 15 luglio scorso.

NORME IN MATERIA DI FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 3)

In base al **comma 1**, a decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno - entro il 31 marzo di ciascun anno - dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, di un importo pari all'8 per cento delle risorse di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di imposta municipale propria.

La disposizione in commento non considera la richiesta dell'ANCI di erogazione di un acconto già a partire dal 2015, probabilmente per il fatto che il decreto è stato emanato in data successiva alla scadenza dell'acconto IMU-Tasi di giugno. Il problema di assicurare ai Comuni un flusso ordinato di liquidità anche nel corso del 2015 potrà essere affrontato con l'emanazione del DPCM di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà, di cui l'ANCI ha chiesto al Governo una sollecita emanazione.

Il **comma 2** dispone che entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno, al fine di recuperare l'anticipazione di cui al comma 1, comunica all'Agenzia delle entrate gli

importi da recuperare nei confronti di ciascun comune. Pertanto, l'Agenda delle entrate procede a trattenere le relative somme dall'Imu riscossa tramite il circuito F24. Gli importi recuperati dall'Agenda delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio 2015, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

Il comma 3 modifica l'articolo 1, comma 380-quater della Legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013). Si prevede in particolare che il 20 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale sia accantonato per essere redistribuito tra i comuni sulla base della *"differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard"*. Nella versione precedente della norma il riparto perequativo del 20% dell'FSC 2015 era effettuato *"in base alle capacità fiscali nonché ai fabbisogni standard"*, senza l'esplicito riferimento alla *"differenza"* tra le due grandezze.

Si prevede inoltre, per l'anno 2015, che l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, sia determinato in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti a tali Comuni a titolo di Imu e di Tasi, ad aliquota standard, nonché a titolo di FSC netto per il 2015 (la differenza tra FSC assegnato e trattenuta dall'IMU per l'alimentazione). Tale ammontare, come indicato dalla modifica, è pari al 45,8% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale, determinata nel corso del 2014 con riferimento alla totalità delle entrate comunali proprie, cioè a circa 14 mld. di euro.

In ambedue i casi, si tratta di norme che forniscono una maggiore copertura legislativa al metodo di riparto già applicato e che non hanno alcun effetto sulla quota di alimentazione del FSC a valere sul gettito di base dell'IMU che resta fissata al 38,23% circa dell'IMU base. Il metodo perequativo applicato amplifica l'impatto del riparto con effetti di riduzione di risorse particolarmente incisivi sui Comuni di minore dimensione demografica. A fronte di un ammontare oggetto di riparto pari a 740 mln. di euro (il 4,8% circa delle risorse complessive di riferimento dei Comuni delle regioni a statuto ordinario), l'effetto del riparto - in positivo e in negativo - arriva a superare il doppio di tale percentuale. Al fine di contenere tale effetto, in sede di conversione del decreto, è stata accolta una proposta ANCI, contenuta nel successivo **comma 4-bis**, che prevede la messa a disposizione delle somme residue, pari a 29,3 milioni di euro, non utilizzate per la finalità di rettifica puntuale di alcune stime, cui era destinato un accantonamento di 40 milioni di euro sul Fondo di solidarietà comunale 2014 (DPCM 1° dicembre 2014). L'intervento coinvolge oltre 2.600 comuni, di cui quasi 2.400 di popolazione non superiore a 10 mila abitanti. Gli enti più significativamente beneficiati saranno quelli che registrano una riduzione di risorse da perequazione maggiore del - 3% delle risorse di riferimento. Si tratta di oltre 1.200 Comuni, di cui circa 1.150 inferiori ai 10 mila abitanti. Il beneficio approssimativamente stimabile per questa fascia di enti ammonta, sulla base delle risorse rese disponibili, intorno al 35% del maggior taglio subito per effetto del riparto perequativo dell'FSC 2015.

Il comma 4 modifica il comma 435, articolo 1, della Legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità per il 2015), relativo alla riduzione di 1200 milioni, a decorrere dall'anno 2015, della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per RSO e Sicilia e Sardegna. La misura della riduzione è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

- gettito relativo al 2014 dell'IMU di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Mef, al netto della quota di alimentazione dell'FSC 2014;

- gettito relativo al 2014 della TASI ad aliquota base comunicato dal Mef;
- importo relativo all'FSC 2014 al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8 , del DL 66 del 2014 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Anche in questo caso, la norma rende legislativamente più esplicito il metodo di applicazione del taglio già applicato e insito nella stessa norma originaria ora modificata.

NORME IN MATERIA DI PERSONALE (ARTICOLI 4 e 5)

Il comma 1 è applicabile a tutti i Comuni: in caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, non si applicano le relative sanzioni (ordinariamente consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo) al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle Città metropolitane e delle Province, in attuazione dei processi di riordino disciplinati legge n. 56/2014 e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 190/2014.

Il comma 2 consente, previo consenso dell'interessato, il trasferimento definitivo presso l'amministrazione utilizzatrice del personale delle Città metropolitane e delle Province che alla data di entrata in vigore del decreto legge si trovi in posizione di comando o distacco o altro istituto comunque denominato. Tale possibilità è ammessa a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia capienza nella dotazione organica, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

Il comma 2-bis fa salva la possibilità di indire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di educatori ed insegnanti per gli asili nido e per le scuole dell'infanzia gestite direttamente dai Comuni, in caso di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie delle Province, di figure professionali in grado di assolvere a tali funzioni.

Il comma 3 introduce una importante specificazione alle regole che disciplinano ordinariamente il turn-over negli enti locali. Viene infatti chiarito espressamente che i risparmi derivanti da cessazioni di personale non sostituito nei tre anni precedenti possono essere destinati a finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Il comma 4 introduce un correttivo rispetto alle modalità di computo dei tempi medi di pagamento, chiarendo che ai fini del relativo calcolo non devono essere computati i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'art. 32, comma 2, nonché dall'art. 1, commi 1 e 10, del decreto-legge n. 35/2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

Il comma 4-bis prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la gestione in forma associata del servizio di segreteria non solo tra comuni, ma anche tra comuni e province e tra province.

Il comma 4-ter prevede la possibilità che le Regioni, definiscano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma

associata tra loro di funzioni conferite. In tal caso, gli Enti interessati possono definire le modalità di esercizio anche tramite organi comuni.

L'articolo 5 contiene misure in materia di polizia provinciale. In particolare, la nuova formulazione della norma, risolve innanzitutto il blocco delle assunzioni per i vigili stagionali, e, accogliendo le richieste dell'ANCI, definisce un percorso di ricollocazione più razionale e coordinato con il processo di riordino di funzioni. Si prevede innanzitutto che gli enti di area vasta e le Città metropolitane individuino il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali. In secondo luogo si stabilisce che le regioni riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito del riordino di funzioni disciplinato dalla legge Delrio. Solo il personale così non individuato o ricollocato alla data del 31 ottobre 2015 è trasferito ai Comuni, con le modalità che saranno definite dall'emanando decreto sui criteri per la mobilità, nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, garantendo il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Inoltre, opportunamente si prevede la possibilità che sin d'ora gli enti coinvolti sul territorio possano concordare modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire.

EMERGENZA LIQUIDITA' PER GLI ENTI LOCALI IMPEGNATI IN RIPRISTINO LEGALITA' (ART. 6)

Il **comma 1** attribuisce un'anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che risultino commissariati ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di 18 mesi. La norma si applica agli enti locali i cui organi consiliari siano stati sciolti in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell'articolo 143 del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Le anticipazioni sono concesse fino ad un importo massimo di 40 milioni per l'anno 2015. La norma è finalizzata a garantire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali interessati.

L'anticipazione di liquidità è concessa, (**comma 2**), su istanza dell'ente interessato da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono concesse le anticipazioni stesse. Qualora l'importo complessivo delle somme richieste dagli enti interessati ecceda il limite massimo di 40 milioni posto dal comma 1, il riparto delle anticipazioni sarà effettuato in misura proporzionale alle istanze medesime.

Il **comma 3** disciplina le modalità di restituzione dell'anticipazione. La restituzione avviene con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, della durata massima di trenta anni a decorrere dal 2019. La restituzione avviene mediante versamenti su appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata, distinguendo tra la quota capitale e quella interessi. Gli importi relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione.

In caso di mancata restituzione nei termini qui previsti le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.

Il **comma 4** autorizza, ai fini della concessione dell'anticipazione, l'utilizzo di 40 milioni per il 2015 a valere sulle somme in conto residui della Sezione relativa agli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, articolo 1, comma 10.

Il **comma 5** prevede che la restituzione delle anticipazioni previste dal comma 1 avviene a decorrere dall'anno 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 35 del 2013, il quale stabilisce che, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto. Le disposizioni del presente comma sono dettate "in ragione delle specifiche ed esclusive finalità del presente articolo".

Il **comma 7** prevede che gli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto risultano commissariati in conseguenza dello scioglimento degli organi consiliari per infiltrazioni o condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 TUEL, ovvero in caso di periodo di commissariamento scaduto da non più di un anno alla stessa data, per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, possono assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli artt. 90, 108 e 110 TUEL. Inoltre, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari e per il periodo di cinque anni successivi alla scadenza del predetto periodo, non si applica la sanzione del blocco delle assunzioni prevista dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014 per il mancato rispetto dell'indicatore dei tempi medi di pagamento. Ai relativi oneri gli enti interessati fanno fronte attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER ENTI LOCALI (ART. 7)

Il **comma 1** attribuisce agli enti locali la possibilità di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Resta fermo per gli enti locali l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Il **comma 2** prevede che le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, (estese in conversione anche al riacquisto di titoli obbligazionari), possano essere utilizzate senza vincoli di destinazione.

Il **nuovo comma 2 bis** è volto ad ampliare da tre a quattro anni il periodo nel quale va assicurato il riequilibrio da parte dei Comuni capoluogo di regione, delle Città metropolitane e delle Province, nei casi di dissesto in cui il riequilibrio stesso sia significativamente condizionato dall'esito della riduzione dei costi di servizio, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi o delle partecipate.

Al **comma 3** si prevedono i criteri di riparto del taglio operato dal dl 95 sul 2015 che devono essere proporzionali al taglio operato nel 2014 allo stesso titolo. Tale previsione modifica leggermente il riparto del Fondo di solidarietà per il 2015.

Il **comma 4** estende i termini gestione controlli Tares in caso di affidamento a soggetti terzi, quali il gestore del servizio rifiuti o il concessionario delle entrate. La norma garantisce anche per l'unico anno di vigenza del regime Tares, di avvalersi degli stessi soggetti cui era stata affidata la sola riscossione ordinaria, per effettuare le attività di accertamento del tributo.

Il **comma 5** destina il 10% dei proventi della vendita di immobili degli enti territoriali a riduzione del debito degli stessi enti e non di quello statale. L'estensione agli enti territoriali è recata da una modifica introdotta in conversione.

Il **comma 6** prevede una sanatoria dei tempi di ripresentazione del piano pluriennale di riequilibrio (enti in pre-dissesto) a seguito delle variazioni dovute all'acquisizione di liquidità ex dl 35/2013.

In attesa del riordino del sistema della riscossione locale, previsto dal d. lgs. n. 23 del 2014 (delega fiscale), il **comma 7** proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'attuale assetto della gestione della riscossione delle entrate locali scaduta il 30 giugno 2015 per effetto di precedenti e ripetute proroghe. Si auspica in proposito un intervento tempestivo ed organico sull'assetto della riscossione, in termini sia di riorganizzazione dell'offerta (riordino disciplina riscossori privati, ruolo di Equitalia), sia di revisione delle procedure della riscossione - in particolare coattiva - anche in attuazione della Delega fiscale.

Il **comma 8** estende ai consorzi dei benefici fiscali già previsti in caso di scioglimento di società comunali, di cui al comma 568-bis, L. stabilità 2014.

Il nuovo **comma 8 bis** fornisce un'interpretazione del comma 569 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, chiarendo che la disposizione non si applica agli enti che, ai sensi dell'art. 1 commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di un piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. E' inoltre previsto che qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace.

Il **comma 9** offre la possibilità di contabilizzare le quote inesigibili da prelievo sui rifiuti nel Piano finanziario rifiuti (e quindi nel computo delle tariffe TARI), anche con riferimento ai diversi prelievi succedutisi negli ultimi anni (Tarsu-Tia-Tares-Tari).

Il nuovo **comma 9-bis**, nel consentire alle province autonome di Trento e di Bolzano l'utilizzo di strumenti di comunicazione massiva per la valida notificazione delle nuove rendite catastali a seguito di cambiamenti tecnici o revisioni degli estimi degli immobili (affissione all'Albo pretorio delle nuove rendite o altri strumenti telematici in luogo della prescritta notifica diretta), segnala la necessità di innovare nelle modalità di comunicazione verso il contribuente, quando le modifiche sono tali da coinvolgere ampia parte degli immobili accatastati, come avverrà in occasione della prevista riforma del Catasto.

Il **comma 9-ter** interviene a chiarire, a livello nazionale, la corretta declinazione di alcuni elementi connessi alla nuova normativa europea sulla classificazione dei rifiuti, in vigore dallo scorso 1 giugno. Nello specifico, rispetto ai criteri per la determinazione della caratteristica di pericolo "eco-tossico", l'indicazione contenuta nel comma elimina le notevoli difficoltà venutesi a creare rispetto alla gestione dei rifiuti codificati con codice CER pericolo assoluto o con CER "a specchio" che rendeva complessa e maggiormente

onerosa la gestione dei Centri di raccolta comunali rispetto al conferimento agli impianti di destino.

Il **comma 9-quater** permette un più agevole utilizzo da parte del Comune di Milano, dei fondi connessi alle opere attivate per l'Expo 2015.

Il **comma 9-quinquies**, relativo agli adempimenti regionali in materia di funzioni delle Province, stabilisce che in caso di mancata adozione delle leggi regionali previste dall'accordo sancito nella Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014, la Regione inadempiente è tenuta a versare alle Città metropolitane e alle Province del proprio territorio somme corrispondenti alle spese da ciascuna sostenute per l'esercizio delle funzioni non fondamentali oggetto della regolazione regionale. Le somme in questione sono determinate mediante decreto del Ministro per gli Affari regionali.

I **commi 9 septiesdecies e 9 duodevicies**, nella prospettiva della revisione della disciplina relativa al rilascio delle concessioni demaniali marittime, prevedono l'esecuzione da parte delle Regioni di una ricognizione delle rispettive fasce costiere, ai fini della formulazione di una proposta di delimitazione delle zone ricadenti nei rispettivi territori da sottoporre al Ministero Infrastrutture e Trasporti, al Ministero Ambiente e all'agenzia del Demanio che attivano i procedimenti di cui agli artt. 32 e 35 del codice della navigazione. Comunque non oltre il 31 dicembre 2016 viene disposta la proroga funzionale delle utilizzazioni delle aree del demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca ed acquacoltura in essere al 31 dicembre 2013.

ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO SPESE LEGALI (ART. 7 BIS)

L'articolo in commento sostituisce il comma 5 dell'art. 86 del TUEL definendo i parametri più certi circa la possibilità per gli enti locali di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile nel limite massimo dei parametri stabiliti con decreto emanato ogni due anni (da ultimo decreto del 10 marzo 2014, n. 55) dal Ministero della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti tre requisiti:

- assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;
- presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- assenza di dolo o colpa grave.

Con la nuova disposizione viene colmato un parziale vuoto normativo, spesso causa di incertezze interpretative, affermando che la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

AMPLIAMENTO DELLO SMALTIMENTO DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI (ART. 8)

Viene rinnovato l'intervento relativo all'erogazione di liquidità già attivato con il dl 35 del 2013, con riferimento ai debiti commerciali pregressi maturati al 31 dicembre 2014.

In particolare, **il comma 6** destina 850 milioni di euro per l'erogazione di liquidità finalizzata al pagamento di debiti commerciali pregressi, non necessariamente di parte capitale. I debiti in questione comprendono fatture scadute o documenti equivalenti, nonché debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento al 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti successivamente. Sono inoltre compresi i debiti contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del TUEL (c.d. pre-dissesto).

Possono accedere alle erogazioni gli enti che abbiano erogato pagamenti per almeno il 75% delle anticipazioni di liquidità già ricevute.

Va segnalato che la norma non comprende l'ampliamento degli spazi finanziari ai fini del patto per i pagamenti di debiti pregressi di parte capitale.

Inoltre, **il comma 5**, nell'escludere dai vincoli finanziari regionali i trasferimenti in conto residui da erogare agli enti locali "sottoposti a patto di stabilità", produce un potenziale beneficio in termini di facilitazione delle erogazioni pregresse delle Regioni a favore dei Comuni e delle Province.

Non è stata ripresa nella norma - e potrebbe essere considerata in fase attuativa - la possibilità di utilizzo di parte dei fondi disponibili anche per enti in disavanzo da nuova contabilità e che registrino necessità di anticipazioni di cassa, come richiesto più volte dall'ANCI.

Il comma 10 prevede che il fondo perequativo IMU-Tasi (pari a 625 mln. del 2014) viene riconosciuto per complessivi 530 mln. di euro, che comprendono una quota da destinare al sostegno della verifica del gettito dei terreni già considerati montani e quindi già esenti dall'IMU. In particolare, si prevede che una quota pari a 472,5 milioni di euro venga distribuita ai Comuni, già beneficiari nel 2014 del Fondo IMU Tasi, in proporzione alle somme già attribuite ai sensi del decreto del 6 novembre 2014 e la restante quota pari a 57,5 milioni di euro, venga distribuita tenendo conto della verifica del gettito IMU terreni agricoli ex montani per l'anno 2014, effettuata ai sensi del comma 9-*quinquies* dell'art. 1 del dl n.4 del 2015. La dotazione inserita è ovviamente positiva, ma non sufficiente a permettere di compensare integralmente il taglio sull'FSC subito dai Comuni interessati dalla modifica della disciplina dei terreni agricoli non più montani.

L'attuale formulazione del co.10 tuttavia, esclude le entrate in questione dalle entrate valide ai fini del computo del saldo obiettivo di Patto. L'ANCI ha sottolineato con determinazione la necessità di eliminare questo vincolo che peraltro appare in contraddizione con l'allentamento del PSI operato per il 2015.

Viene inoltre previsto al **comma 13-bis** che il pagamento della prima rata dell'IMU sui terreni agricoli possa essere effettuato senza sanzioni e interessi entro il 30 ottobre 2015.

Nel comma **13-ter** viene previsto un contributo di 80 mln. di euro a favore della città metropolitana di Milano (50 mln.) e delle Province (30 mln.). Anche questo contributo non rileva tra le entrate utili ai fini del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità.

Inoltre, **il comma 13-*quater***, per le esigenze relative all'assistenza degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 n. 104 del 1992, e

per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuisce alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro, per il 2015 (anch'esso escluso dalle entrate valide ai fini del Patto).

Il **comma 13-sexies** aggiunge un nuovo periodo all'articolo 60, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, disponendo che la causa di ineleggibilità dei sindaci in altro comune, non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.

PATTO VERTICALE INCENTIVATO (ART. 9)

Il **comma 3** del presente articolo recepisce una proposta ANCI in materia di patto verticale incentivato finalizzata ad ampliare le potenzialità della norma, consentendo ai Comuni un effettivo utilizzo degli spazi finanziari in conto capitale a valere sul Patto di stabilità interno. Gli spazi possono essere utilizzati per pagamenti in conto capitale, anche del 2015, con assoluta priorità per lo smaltimento dei debiti commerciali pregressi al 31 dicembre 2014. Gli spazi potranno essere assegnati dalle Regioni, sulla base dei nuovi criteri, entro il 30 settembre.

ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (ART.10)

Il provvedimento modifica l'articolo 62 del Codice dell'Amministrazione Digitale che introduce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), includendo in quest'ultima anche l'Archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato Civile e le liste di leva, oltre che la normativa in tema di carta di identità elettronica.

Il **comma 1** stabilisce che l'ANPR, oltre all'archivio anagrafico, conterrà anche i registri di stato civile informatizzati tenuti dai Comuni, secondo un programma di integrazione da concludersi entro il 31 dicembre 2018 e fornirà i dati per la formazione delle liste di leva.

In virtù delle nuove disposizioni, l'ANPR assicurerà ai Comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni statali loro delegate dall'articolo 54 comma 3 del TUEL e metterà a loro disposizione un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni, necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle proprie funzioni comunali. Ogni Comune, ad esclusione per le funzioni gestibili tramite l'ANPR, potrà conservare un data base locale di dati anagrafici dei propri residenti per lo svolgimento delle proprie funzioni, sincronizzato con i dati certificati contenuti nell'ANPR, solo fino al completamento dell'anagrafe nazionale.

Il **comma 2** conferma che il Ministero dell'Interno si avvarrà della Società SOGEI per la realizzazione dell'ANPR e che le attività necessarie all'implementazione di quest'ultima, inclusa la progettazione, saranno svolte d'intesa con l'Agenzia per l'Italia Digitale.

I **commi da 3 a 5** abrogano la vigente normativa in merito al progetto di Documento Digitale Unico, quale risultato dell'unione su di unico supporto della Carta di Identità Elettronica e della Tessera Sanitaria, lasciando i due documenti separati. La Carta di Identità Elettronica (CIE) perde il valore di documento obbligatorio e verrà emessa dal

Ministero dell'Interno che ne definirà le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio ed archiviazione informatizzata con proprio Decreto di concerto con i Ministeri della Semplificazione e Pubblica Amministrazione e dell'Economia e Finanze, sentiti l'Agazia per l'Italia Digitale, il Garante per la Privacy e la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Fino all'emissione della nuova CIE, si mantiene il rilascio dell'attuale, secondo quanto previsto dall'articolo 7 vices-ter comma 2 del DL 7/2005 convertito in Legge 43/2005.

Il **comma 6** destina alla realizzazione dell'ANPR inclusiva dello Stato Civile e della CIE nuova versione le risorse, anche in conto residui, originariamente previste per la realizzazione del Documento Digitale Unico, nella misura di 59,5 MEURO per il 2015, 8 MEURO per il 2016 e 62,5 MEURO ogni 5 anni a partire dal 2020, oltre a 2,7 MEURO per il 2016 e a 0,7 MEURO a decorrere dal 2017 quale corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del "Fondo per interventi strutturali di politica economica", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ABRUZZO E IN MATERIA DI RIFIUTI ED EMISSIONI INDUSTRIALI (ART. 11)

L'articolo in commento reca disposizioni per assicurare la legalità e rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati (commi 1-8). Sono inoltre dettate disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati (comma 9 e seguenti).

Il **comma 1** prevede la nullità dei contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori per gli interventi di ricostruzione dei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma qualora non siano contenute tutte le informazioni di cui alle lettere a-f dell'articolo 67 quater comma 8 dl 83 2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese oltre che nel caso di assenza di attestazioni SOA e della previsioni di sanzioni e penali. Si prevede inoltre che la certificazione antimafia possa essere sostituita da autocertificazione.

Il **comma 1-bis** si riferisce alla misura della riduzione di risorse per i Comuni colpiti dal sisma in Abruzzo e in Emilia. In particolare, il comma introduce una novella al comma 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), volta ad escludere del tutto i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo) dall'applicazione del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

Resta ferma la misura della riduzione da applicare ai comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, fissata nel 50 per cento di quanto applicabile alla generalità dei comuni.

Anche questa modifica comporta variazioni del riparto del taglio da 1.200 mln. di euro di cui al citato comma 436, il cui ammontare complessivo resta invariato.

Il **comma 2** stabilisce che il direttore dei lavori non può avere rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa

affidataria dei lavori, né può averli avuti negli ultimi tre anni. Inoltre non può avere rapporti di parentela con il titolare o chi riveste cariche societarie producendone anche apposita autocertificazione.

Il **comma 4** attribuisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 del codice penale agli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi e ai commissari dei consorzi obbligatori.

Il **comma 5** stabilisce che le certificazioni di conclusione dei lavori e di ripristino della agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di mancato rispetto di tale termine, il compenso dell'amministratore di condominio, ovvero dei rappresentati di consorzio o commissario di consorzio obbligatorio, è ridotto del 20% per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.

Il **comma 5 bis** individua la decadenza del termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici ai fini dell'applicazione delle penali. Nello specifico eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2% per ogni mese, e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori entro quindici giorni dalla avvenuta comunicazione di maturazione del SAL, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione. Per ogni mese, e frazione di mese, di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del cinque per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana, e frazione di settimana, di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del due per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicata dai Comuni. I Comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Quattro mesi prima della data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese, del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma deve essere conservata per 5 anni.

Il **comma 6** limita il ricorso al subappalto.

Il **comma 7** prevede la risoluzione di diritto del contratto per riparazione o ricostruzione in caso di fallimento dell'affidatario, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, nonché nei casi di reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione per i quali la risoluzione del contratto è prevista dall'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006).

Il **comma 7 bis**, al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, estende le

previsioni già dedicate al Comune dell'Aquila anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile.

Con il **comma 7 ter** si prevede la possibilità per i Comuni di autorizzare i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo, fermo restando l'ordine di priorità definito dai comuni per la erogazione del contributo.

Il **comma 8** prevede che la Corte dei conti effettui verifiche a campione anche tramite la Guardia di finanza sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati, inerenti le erogazioni di contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Si prevede, inoltre, che gli Uffici speciali per la ricostruzione segnalino alla Guardia di finanza e alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate nell'ambito della loro attività di controllo.

Il **comma 9** prevede la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati. I programmi sono predisposti dalle amministrazioni competenti per settore di intervento, riguardano l'intera area colpita dal sisma e comprendono il piano finanziario delle risorse necessarie in coerenza con i piani adottati dai comuni. A tale riguardo l'amministrazione competente consulta i sindaci interessati, nonché le diocesi in caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso l'approvazione di piani annuali che dovranno conformarsi alle priorità e alle indicazioni approvate con delibera del CIPE. In casi motivati da specifici bisogni o particolari andamenti demografici, si potrà prevedere la costruzione di nuovi edifici scolastici. La disposizione si applica anche agli edifici di interesse artistico, storico, culturale e archeologico sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il **comma 11** specifica che per gli edifici sottoposti a tutela culturale, i lavori possono essere avviati solo previa autorizzazione del soprintendente e che per gli edifici sottoposti a tutela paesaggistica, i lavori non possono essere avviati senza l'autorizzazione paesaggistica.

I **commi 11 ter e 11 quater** recano una modifica alla disciplina prevista dall'art. 4 comma 8 quinquies del dl 133/2014 convertito nella legge 11 novembre 2014 n. 164 che stabilisce che i comuni per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, ripartiscano i consumi rilevati per ogni edificio, secondo le superfici lorde degli alloggi. Quindi si prevede che dal 1 aprile 2016 i Comuni ripartiscano i consumi dei suddetti edifici ancora abitati dalle persone che hanno subito danni dal sisma, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare.

Il **comma 12** destina una quota fissa, non superiore al 4% degli stanziamenti in bilancio a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 relativa alla ricostruzione privata nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo, come rifinanziato dalla legge 12 settembre 2014, n. 133, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014; n. 164 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 13** modifica l'articolo 67-ter, comma 2, del dl n. 83/2012 relativo agli Uffici speciali. In questo caso il secondo Ufficio speciale diviene competente anche per i Comuni fuori dal cratere dell'Aquila.

Anche il **comma 14** modifica l'articolo 67-ter, in particolare al comma 3, relativo alla composizione degli Uffici speciali, specificando che i titolari degli Uffici devono essere nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il **14-bis** prevede ugualmente una modifica all'articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo, prevedendo che dopo le parole "immobili privati" siano inserite le parole: sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai Comuni.

Il **comma 14 ter** prevede la proroga o il rinnovo di rapporti di lavoro flessibile per la città dell'Aquila anche per il 2016 e 2017 considerando sempre che si opera a valere su risorse disponibili nei bilanci dell'ente interessato e che comunque debba essere sempre assicurato il rispetto del patto di stabilità interno.

Il **comma 15** attribuisce al comune dell'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015. Il contributo è destinato:

a) per 7 milioni al processo di ricostruzione della città;

b) per un milione ad integrare le risorse previste per l'esenzione dal pagamento della TASI per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili. L'esenzione, decorrente dal 2015, opera fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. L'esenzione è prevista dall'articolo 1, comma 448 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014);

c) per mezzo milione alle medesime finalità di cui alla lettera precedente con riferimento ai comuni diversi dall'Aquila interessati dal sisma.

Di nuova introduzione il **comma 16 quater** specificatamente dedicato al comprensorio Bagnoli-Coroglio. E' prevista l'istituzione di una apposita Cabina di regia con la presenza anche di un rappresentante del Comune di Napoli al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio.

Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA LEGALE (ART. 11-BIS)

L'articolo prevede che le disposizioni dell'articolo 29, comma 2, del dl 90/2014, n. 90, inerenti la domanda d'iscrizione per l'affidamento di contratti o l'autorizzazione di sub-contratti per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa definite dal comma 53 della legge 190, continuano ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

ZONE FRANCHE URBANE (ART. 12)

Il **comma 1** prevede che nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, purché aventi "zone rosse" nei centri storici, sia istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E' stato inoltre esteso il beneficio dell'agevolazione anche ai comuni di Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.

Al **comma 2** vengono enunciate le caratteristiche per beneficiare delle agevolazioni delle imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente.

Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca.

Il **comma 5** elenca le caratteristiche delle esenzioni per ottenere le agevolazioni.

Nell'ambito poi delle risorse già stanziati ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. I Comuni di Cento e Carpi potranno accedere ad una quota massima del 10 per cento delle risorse stanziati per ogni annualità.

PROROGA STATO EMERGENZA SISMA 20 E 29 MAGGIO 2012 (ART. 13)

Si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia Romagna e Lombardia) fino al 31 dicembre 2016.

Il Presidente della regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione può destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Il **comma 2** prevede che agli oneri si provveda con utilizzo della contabilità speciale n. 5713 della ricostruzione intestata al Presidente della Regione, nella quale sono versati 140 mln di euro mediante riduzione per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e 65 mln di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 11, comma 13 del decreto-legge n. 174 del 2012.

Il comma prevede, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, siano ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale.

Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il termine del 30 giugno 2015 previsto all'articolo 8, comma 3, del dl 74/2012 è prorogato al 31 dicembre 2016.

L'**ultimo comma** prevede la copertura degli oneri sia pari a 33,1 mln di euro per 2015 e a 26,2 mln di euro per il 2016.

ISTITUZIONE ZONA FRANCA REGIONE SARDEGNA (ART. 13 BIS)

Si autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della Sardegna interessati dagli eventi alluvionali del 18 e 19 novembre 2013. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Sardegna e il CIPE, emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le finalità del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del dl 66/2014, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del dl 282/ 2004.

PROROGA TERMINI CANTIERABILITA' (ART. 13 QUATER)

Si proroga dal 31 agosto 2015 al 31 ottobre 2015, il termine di cantierabilità delle opere contemplate dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 133/2014, cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall'art. 3 del medesimo decreto.

SERVIZI PER L'IMPIEGO (ART. 15)

L'articolo concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro.

Con il nuovo comma 6 bis, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, si consente alle province e città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 alle medesime finalità e condizioni per l'esercizio dei predetti servizi anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità per il 2014.

NORME URGENTI PER ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA DI APPARTENENZA PUBBLICA (ART. 16)

Il **comma 1** dispone che per l'affidamento dei servizi ausiliari degli "istituti e luoghi della cultura pubblici" (principalmente musei e siti archeologici) le amministrazioni possono avvalersi di Consip SPA.

Il **comma 1-bis** contiene misure a favore del sito di Pompei.

Il **comma 1-ter** dispone che le procedure per l'individuazione dei siti in cui, per esigenze di tutela dei beni culturali e di decoro, possono essere vietate le "attività ambulanti senza posteggio" e "l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio", debbano essere svolta dagli

uffici ministeriali d'intesa non solo con i Comuni (come già previsto dall'attuale normativa), ma anche con le Regioni.

Il **comma 1-quater** interviene invece sul tema degli "istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire", ai sensi della Legge Delrio, prevedendo l'adozione, entro il 31 ottobre 2015, con decreto del Mibact di concerto con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, di un apposito Piano di razionalizzazione. Questo piano può prevedere anche la possibilità di trasferire alcune di queste strutture al Mibact, tramite accordo con gli Enti Territoriali competenti. Con il **comma 1-quinquies** si prevede la possibilità di trasferire allo Stato, insieme alle strutture, il personale (o una parte di esso). Si rileva che resta aperto il tema delle risorse per coprire le spese di funzionamento, in quanto tutta l'operazione dovrebbe essere svolta "senza maggiori oneri per la finanza pubblica".

Il **comma 1-sexies** prevede il ritorno della funzione di "tutela dei beni librari" e similari (che in precedenza era stata attribuita alle Regioni) alla competenza statale. In seguito lo Stato potrebbe poi, tramite specifici accordi, conferire questa funzione alle singole Regioni tramite stipula di specifico accordo.

STABILIZZAZIONE LAVORATORI COMUNI REGIONE CALABRIA (ART. 16 QUATER)

La disposizione estende le deroghe già previste dall'art. 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e di mancato rispetto per il 2014 del patto di stabilità interno. La spesa del personale resta a carico della Regione Calabria nei limiti della disponibilità di bilancio, indicata in legge regionale, e assicurando la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.